

## LA RETTRICE

- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982, "Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- Visto** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica D.M. 3 novembre 1999, n. 509";
- Visti** la delibera del Senato accademico del 7 aprile 2008 e il Decreto Rettorale n. 0022586 del 21 luglio 2008, con i quali si istituiscono le Scuole di Specializzazione in Neuropsicologia e Psicologia del Ciclo di Vita;
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2015;
- Visto** il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 0040884 del 04/07/2017;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 50 del 21 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 09 aprile 2019, "Riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Area psicologica";
- Visto** il Regolamento degli Studenti, emanato con Decreto Rettorale n. 55734/19 del 15 luglio 2019;
- Viste** le delibere di approvazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia e del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita rispettivamente del 25 e 29 giugno 2020;
- Vista** la delibera di presa d'atto del Consiglio di Dipartimento del 2 luglio 2020;
- Visto** il parere del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 21 luglio 2020;
- Vista** la delibera del Senato Accademico del 14 settembre 2020;
- Atteso** che il dirigente dell'Area della Formazione attesta la legittimità e regolarità del presente provvedimento;

## DECRETA

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate:

### Art. 1

E' emanato il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, nel testo che segue:

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione di area psicologica dell'Università degli studi di Milano-Bicocca (d'ora in avanti Università) in conformità al D.P.R. 162/82, alla Legge 341/90 e al D.M. n. 50 del 21 gennaio 2019 "Riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Area psicologica".
2. Le Scuole di Specializzazione di area psicologica, in conformità al D.M. 270/2004, sono Corsi di Specializzazione previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo e dallo Statuto.
3. Le Scuole di Specializzazione hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'area psicologica e rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. La durata del corso degli studi è di 4 anni e prevede l'acquisizione di 240 crediti formativi universitari.
4. Gli allievi delle Scuole di specializzazione di area psicologica sono considerati studenti dell'Ateneo.
5. L'avvio dei corsi delle Scuole di specializzazione coincide, di norma, con l'inizio dell'anno accademico.
6. Per quanto concerne le procedure amministrative relative alla gestione delle carriere degli specializzandi non disciplinate dal presente regolamento si fa riferimento alle norme del Regolamento Studenti.

## **TITOLO II – AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE, TASSE E GESTIONE DELLA CARRIERA**

### **Art. 2 - Attivazione delle Scuole**

1. Le Scuole di Specializzazione di area psicologica afferiscono al Dipartimento di Psicologia.
2. L'attivazione delle Scuole viene approvata annualmente, su proposta dei Direttori, dai Consigli delle Scuole e dal Consiglio di Dipartimento.
3. La proposta è sottoposta al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 3 - Requisiti di ammissione**

1. Possono partecipare al concorso di ammissione i possessori di Laurea Magistrale in Psicologia (ante riforma, classe 58/S e classe LM-51), in possesso dell'abilitazione professionale.
2. I dottori magistrali privi dell'abilitazione possono partecipare al concorso con riserva, purché conseguano l'abilitazione entro i termini previsti dal bando di ammissione.
3. Il numero dei posti messi a concorso è determinato dal Consiglio della Scuola, entro il limite di studenti iscrivibili stabilito in base alla normativa vigente, e approvato dagli organi accademici competenti.
4. Possono essere previsti posti aggiuntivi, con borsa di studio erogata per l'intera durata del corso, in base ad accordi di collaborazione con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni, persone giuridiche private.

### **Art. 4 - Procedura di ammissione**

1. L'ammissione al corso avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica, che deve concludersi prima dell'inizio dell'anno accademico.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 162/82, è richiesto il superamento di un esame consistente in:
  - a) una prova scritta, che potrà anche svolgersi mediante domande a risposta multipla, intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;
  - b) una prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrata, eventualmente, da una prova pratica. In sede di prova orale è prevista la verifica della conoscenza della lingua inglese.
3. La valutazione dei titoli integra il punteggio conseguito nell'esame in misura non superiore al 30%. Sono valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea delle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.
4. I termini e le modalità di iscrizione all'esame sono specificati in un bando di concorso, emanato annualmente con Decreto Rettorale.

### **Art. 5 - Commissione giudicatrice**

1. La commissione giudicatrice è proposta dal Consiglio della Scuola e nominata con Decreto Rettorale.
2. Il decreto rettorale di nomina è affisso all'Albo online per 15 giorni e pubblicato sul sito web.
3. La nomina deve avvenire dopo la pubblicazione del Bando di concorso e prima dell'espletamento delle prove di ammissione.

#### **Art. 6 - Immatricolazione**

1. I candidati sono ammessi secondo l'ordine della graduatoria di merito, redatta in base al punteggio riportato da ciascun candidato, e approvata con decreto del Rettore, e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
2. L'immatricolazione avviene con procedura telematica nei termini indicati negli avvisi pubblicati contestualmente alla graduatoria. La mancata immatricolazione nei termini indicati equivale ad una rinuncia. In tal caso i posti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono una posizione utile nella graduatoria di merito.
3. L'immatricolazione si perfeziona con il pagamento del bollettino relativo alla prima rata delle tasse.

#### **Art. 7 - Rinnovo iscrizione**

1. L'iscrizione agli anni successivi avviene, nelle scadenze stabilite annualmente, tramite procedura telematica, su iniziativa dello specializzando, e si completa con il versamento della prima rata relativa all'anno accademico per cui si effettua il rinnovo.
2. Nelle scadenze definite annualmente lo specializzando è tenuto altresì a versare la seconda rata delle tasse.

#### **Art. 8 – Tasse**

1. Gli importi e le modalità di pagamento di tasse e contributi sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzati sul sito d'Ateneo.
2. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione sono tenuti a prendere visione degli importi e delle scadenze previste.
3. Il pagamento di una rata oltre i termini previsti comporta un incremento dei contributi, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione viene sospesa l'erogazione dell'eventuale borsa di studio.
5. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non possono effettuare alcun atto di carriera scolastica né ottenere certificazioni.

#### **Art. 9 - Borse di studio**

1. L'Università può finanziare borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione con fondi propri o tramite finanziamenti provenienti da donazioni e/o accordi di collaborazione con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni.
2. Le borse di studio sono attribuite sulla base della graduatoria di merito, purché gli assegnatari soddisfino i requisiti di reddito personale previsti nel bando di concorso.
3. In caso di superamento di tali requisiti di reddito la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.
4. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che lo specializzando superi l'esame di profitto annuale.
5. L'erogazione della borsa è pari alla durata del corso, purché permangano i requisiti richiesti per la relativa assegnazione.
6. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e ricerca.
7. Eventuali sospensioni della frequenza causa maternità, congedo parentale o grave e documentata malattia implicano la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.

#### **Art. 10 – Frequenza**

1. Lo specializzando deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.
2. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, lo specializzando è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

3. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario. Il Direttore della Scuola acquisisce gli accertamenti di frequenza dalla struttura dove lo specializzando svolge attività professionalizzante.

#### **Art. 11 - Sospensione della frequenza**

1. Gli impedimenti temporanei alla frequenza superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi sospendono il periodo di formazione con obbligo di recupero delle assenze effettuate.
2. La sospensione, per un massimo di un anno solare, può essere concessa nei seguenti casi:
  - a) Maternità;
  - b) Grave infermità attestata da certificazione medica;
  - c) Gravi motivi relativi alle condizioni personali o familiari dello specializzando, sottoposti alla valutazione del Rettore o di un suo delegato.
3. La sospensione è concessa anche qualora lo specializzando sia ammesso a un dottorato di ricerca fino al conseguimento del relativo titolo.
4. La sospensione degli studi è richiesta dall'interessato presentando apposita istanza all'ufficio competente.
5. Cessato il periodo di sospensione, lo specializzando deve riprendere gli studi, pena decadenza.
6. Durante il periodo di sospensione lo specializzando non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso sospeso.
7. In caso di sospensione si mantiene il diritto alla borsa di studio, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso.
8. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione sono recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sia stato interamente recuperato il periodo di sospensione.
9. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati secondo quanto indicato dagli Artt. 27 e 28.

#### **Art. 12 - Assenze giustificate**

1. Lo specializzando, per ogni anno di corso, ha diritto a trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, tali da non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta all'ufficio competente almeno sette giorni prima, servendosi dell'apposita modulistica.
2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo dello specializzando. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire.

#### **Art. 13 - Assenze ingiustificate**

1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione. Viene definita prolungata assenza ingiustificata, l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

#### **Art. 14 - Trasferimenti**

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia e di uguale denominazione.
2. Per trasferirsi presso una Scuola di altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza tramite procedura telematica, secondo le scadenze stabilite annualmente.
3. L'istanza deve essere consegnata all'ufficio competente corredata dalla seguente documentazione:
  - a) parere positivo del Consiglio della Scuola dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
  - b) nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di destinazione.
4. Per trasferirsi presso una Scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio competente, corredata del parere positivo del Consiglio della Scuola cui lo psicologo risulta iscritto, secondo le scadenze stabilite annualmente per ogni corte e riportate nel bando di concorso.
5. La possibilità del trasferimento è subordinata alla verifica del fatto che il numero degli iscrivibili per la coorte di riferimento prevista non sia già saturato. Nel caso in cui il numero delle richieste di

trasferimento ecceda il numero dei posti disponibili il Consiglio della Scuola stabilisce, con delibera motivata, i criteri in base ai quali accogliere le domande di trasferimento.

6. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

#### **Art. 15 – Rinuncia**

1. Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio competente e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività. Chi rinuncia all'iscrizione ad una Scuola di specializzazione può iscriversi ad un'altra Scuola.

#### **Art. 16 – Decadenza**

1. Oltre alla rinuncia sono causa di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione:
  - a) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
  - b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
  - c) la mancata ripresa della frequenza al termine della sospensione.
2. Il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di specializzazione comporta l'iscrizione come ripetente all'anno di corso le cui prove non sono state superate; tale iscrizione è possibile una sola volta, pena decadenza.
3. La Direzione della Scuola è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio competente del verificarsi di eventi che comportino la decadenza dalla formazione specialistica.

#### **Art. 17 – Incompatibilità**

1. L'iscrizione ad una scuola di specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorati di ricerca, e Master in Italia o all'estero.

### **TITOLO III – FORMAZIONE**

#### **Art. 18 - Formazione nella rete formativa**

1. Lo specializzando svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.
2. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale lo specializzando è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola, con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.
3. Il programma generale di formazione della Scuola di specializzazione è portato a conoscenza dello psicologo all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello psicologo stesso.

#### **Art. 19 - Formazione fuori rete formativa**

1. Sono possibili periodi di formazione all'estero, previa delibera favorevole e autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola e formale accettazione da parte dell'Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.
2. Previa delibera positiva del Consiglio della Scuola, sono altresì possibili periodi di stage, formazione fuori rete, presso strutture qualificate sul territorio nazionale, per una durata non superiore a sei mesi nell'arco degli anni di durata della Scuola.
3. In entrambi i casi, lo specializzando è tenuto a presentare apposita istanza presso l'ufficio competente almeno un mese prima della partenza, corredata da delibera del Consiglio della Scuola.

#### **Art. 20 - Formazione e attività didattica**

1. Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

2. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Lo specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessaria per la completa e armonica formazione del singolo specializzando.

#### **Art. 21 – Attività di tutoraggio**

1. A ciascuno specializzando viene assegnato un tutor. Il tutor è, di norma, uno psicologo o un medico esperto della disciplina oggetto della specializzazione, che opera nelle diverse strutture dove ruotano gli specializzandi.
2. Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della stessa.
3. I tutor sono designati sulla base di requisiti di qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e documentata capacità didattico-formativa.
4. I tutor sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi all'interno della struttura di riferimento.
5. In caso di rotazione in diverse strutture, allo specializzando viene assegnato un tutor per ciascun periodo di rotazione. Di norma, il numero di specializzandi per tutor non può essere superiore a tre.
6. Sono compiti principali del tutor:
  - a) essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività formative, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
  - b) concorrere al processo di valutazione dello specializzando.
7. È prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione delle stesse.
8. Il Consiglio della Scuola, inoltre, designa un componente dello stesso come Docente di riferimento di ciascuno specializzando. I tutor e il Docente di riferimento monitorano di concerto le attività svolte dallo studente.

#### **Art. 22 – Tirocini**

1. Ogni attività formativa pratica degli specializzandi si svolge sotto la guida di tutor, designati annualmente dal Consiglio della Scuola.
2. Nello svolgimento delle attività assistenziali, allo specializzando sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia, legati alla maturazione professionale e vincolati alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture presso cui si svolge la formazione.
3. Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e di responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo specializzando e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

#### **Art. 23 - Libretto di formazione specialistica**

1. Le attività formative e il monitoraggio interno delle stesse, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, vengono documentate e certificate nel libretto-diario annuale delle attività formative, consegnato allo specializzando all'inizio di ogni anno accademico. Le attività, gli interventi e il giudizio sulle capacità e le attitudini sono espressi dai tutor preposti alle singole attività e dal Docente di riferimento, e controfirmati dallo specializzando.
2. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione, definito all'inizio dell'anno accademico.
3. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.
4. Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera dello specializzando. Al termine di ciascun anno di corso i libretti di formazione specialistica debbono essere consegnati presso l'ufficio competente. Detta consegna è condizione necessaria per il ritiro del libretto dell'anno successivo e dell'inizio delle attività.
5. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

### **TITOLO IV - DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI E RECUPERO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA**

#### **Art. 24 - Assenze per malattia**

1. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e ad inviare via mail all'ufficio competente, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato può essere in alternativa consegnato da altra persona a ciò delegata.
3. I giorni di assenza per malattia superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi, debbono comunque essere interamente recuperati secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola.
4. Al fine del computo del periodo di comporta (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.
5. I periodi di assenza per malattia nell'anno di corso di durata inferiore ai 40 giorni lavorativi consecutivi, che però sommati superano i 40 giorni lavorativi, comportano il recupero dei giorni eccedenti i 40 giorni lavorativi.

#### **Art. 25 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità – congedo obbligatorio**

1. La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.
2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi non determinano sospensione della formazione.
3. La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto da specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata all'Ufficio competente entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
4. La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'ottavo mese apposita richiesta all'ufficio competente. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto di flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge (certificato del ginecologo e certificato del medico competente), attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di cinque mesi.

#### **Art. 26 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità – congedo parentale**

1. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale previsto dalla normativa vigente, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio competente, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.
2. Lo specializzando può usufruire del congedo parentale secondo la normativa vigente.

### **TITOLO V – VALUTAZIONE**

#### **Art. 27 - Verifica della qualità dell'apprendimento e passaggio all'anno successivo**

1. La Scuola mette in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, lo specializzando viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.
2. La verifica annuale della qualità dell'apprendimento, svolta mediante esame di profitto tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, del libretto-diario, di progress test, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
3. Per sostenere l'esame di profitto lo specializzando deve essere in regola con l'iscrizione e le attestazioni di frequenza. Gli esami di profitto si svolgono, di norma, nei seguenti quattro periodi:
  - dal 1 al 15 giugno;
  - dal 1 al 15 settembre;
  - dal 1 al 15 dicembre;
  - dal 1 al 15 febbraio.

4. L'esame di profitto deve essere sostenuto durante gli ultimi due mesi del corrispettivo anno di corso. In caso di assenza all'esame di profitto lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
  - a) Malattia;
  - b) Caso fortuito o forza maggiore.
5. In tali casi, lo specializzando verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
6. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame.
7. In caso di mancato superamento dell'esame lo specializzando dovrà iscriversi come ripetente all'anno di corso. Tale iscrizione è possibile una volta sola.
8. Appelli straordinari possono essere deliberati da ciascuna Scuola a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di frequenza a seguito di sospensione. Detti appelli straordinari si terranno non prima degli ultimi due mesi di recupero del periodo di sospensione.
9. Ai sensi dell'art. 23 comma 8 del Regolamento Didattico d' Ateneo, le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento su proposta del Direttore della Scuola di specializzazione.
10. Le Commissioni hanno validità annuale, per il periodo intercorrente tra 1 novembre e 31 ottobre di ciascun anno solare.

### **Art. 28 - Esame di diploma**

1. Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale del Corso di specializzazione, nella prima o seconda sessione ordinaria prevista dopo il termine dell'ultimo anno di corso. In caso contrario decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
2. In caso di assenza all'esame finale lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
  - a) Malattia;
  - b) Caso fortuito o forza maggiore.
3. In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
4. Gli esami di diploma devono svolgersi nei seguenti tre periodi:
  - dal 1 al 30 novembre;
  - dal 1 al 31 marzo;
  - dal 1 al 31 luglio.
5. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
6. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi del docente di riferimento e del *tutor*. La tesi può essere redatta in lingua straniera previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola.
7. In caso di esito negativo, lo specializzando può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva. In caso di assenza si fa riferimento a quanto previsto al comma 2.
8. Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola. È altresì richiesto un Correlatore, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio della Scuola fra docenti e esperti della materia.
9. Per ciascuna Scuola, la commissione è nominata dal Direttore di Dipartimento. La composizione delle Commissioni per il diploma di specializzazione è stabilita dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola, ove costituita. Le Commissioni sono composte da almeno 3 membri, di cui la maggioranza deve essere rappresentata da professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo, tra i quali almeno il Presidente e un professore ordinario. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione. Il Presidente della Commissione giudicatrice è il professore ordinario con la maggiore anzianità di ruolo. Le Commissioni hanno validità annuale, per il periodo intercorrente tra 1 novembre e 31 ottobre di ciascun anno.
10. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni.
11. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

12. Lo specializzando può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
13. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

## **TITOLO VI – ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA, CORPO DOCENTE E FONDO DI FUNZIONAMENTO**

### **Art. 29 - Organi della Scuola**

1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

### **Art. 30 - Direttore della Scuola**

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito delle discipline specifiche della tipologia della Scuola.
2. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto in un collegio costituito da tutti i componenti del Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei votanti a partire dalla seconda votazione. Le votazioni sono valide purché vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. Le elezioni per il Direttore di Scuola di specializzazione sono indette con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
4. Le elezioni sono indette dal Decano, cioè dal Professore ordinario, o in mancanza, associato, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.
5. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è nominato con decreto del Rettore. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola; non può essere contemporaneamente Direttore di altre Scuole ed è rieleggibile.
6. Il Direttore può nominare un Vicedirettore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

### **Art. 31 - Consiglio della Scuola**

1. Il Consiglio è composto da tutti i titolari di insegnamento, dai Professori a contratto e da una rappresentanza degli specializzandi.
2. Detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi.
3. In particolare, il Consiglio della Scuola determina, preventivamente, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere l'esame di profitto annuale.

### **Art. 32 - Corpo Docente**

1. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo ordinari e associati, da Ricercatori Universitari e da personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola. In caso di mancanza di docenti universitari, il corpo docente può anche comprendere esperti del settore scientifico disciplinare (nella misura massima del 10% del totale del corpo docente).
2. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito delle discipline specifiche della tipologia della Scuola. Il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.
3. I Professori a contratto fanno parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola.

### **Art. 33 - Fondo di funzionamento della scuola**

1. Sul fondo di funzionamento della Scuola, che viene assegnato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, sono ammesse le spese necessarie alla gestione della Scuola e alla mobilità degli specializzandi. Per la mobilità è prevista la possibilità di richiedere il rimborso spese per le missioni

svolte dagli specializzandi per motivi di formazione, secondo le modalità e gli importi previste dall'apposito Regolamento d' Ateneo.

2. Su tale fondo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
  - a) rimborso delle spese di viaggio per raggiungere il luogo di missione compresi eventuali mezzi di collegamento;
  - b) rimborso di quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi comunque necessari per lo svolgimento dell'attività;
  - c) rimborso di vitto e alloggio.
3. Nel caso in cui lo specializzando partecipi a specifici progetti di ricerca per i quali debba effettuare viaggi in Italia o all'estero avrà diritto al rimborso di ulteriori spese rispetto a quelle sopra indicate a gravare sul fondo del progetto stesso.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 34 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati sono trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati).

### **Art. 35 - Entrata in vigore e decorrenza**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Online di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2020/21.

### **Art. 36 - Modifiche al Regolamento**

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Online di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.

### **Art. 37 - Norma Finale**

1. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web d'Ateneo.
2. Per quanto non previsto dalle norme di legge e dallo Statuto vigono le norme del presente regolamento.

## **Art. 2**

E' abrogato il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 2508 del 15 maggio 2019.

REG. il 01/10/2020  
Rep. Decreti n. 2341/2020  
Prot. n. 0064094/20

La Rettrice  
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05)